

D.D.Aldo Moro

Da: Uil Scuola Terni [terni@uilscuola.it]
Inviato: lunedì 28 ottobre 2019 15:50
A: IST. OMNIC. FABRO ALTO ORVIT AGRARIO; IST. OMNIC.AMELIA; DIR. DID. "DON MILANI" Terni; DIR. DID. "MAZZINI" Terni; DIR. DID. "MORO" Terni; DIR. DID. "ORSINI" Amelia; DIR. DID. "S. GIOVANNI" Terni; 'Acquasparta'; 'Allerona "Cappelletti"'; 'Arrone "Fanciulli"'; 'Attigliano Guardea'; 'Brin'; 'Campomaggiore'; 'De Filis'; 'Giovanni XXIII'; 'IC Narni Scalo'; 'Marconi'; 'Montecastrilli "Petrucci"'; 'Narni Centro IC'; 'Oberdan'; 'Orvieto Baschi'; 'Orvieto Montecchio'; 'San Venanzo'; 'Casagrande Cesi'; 'Classico Artist TR'; 'Donatelli TR'; 'Galilei TR'; 'IPSIA Terni'; 'ITIS Geom Allievi'; 'Magistrale Angeloni TR'; 'Narni Gandhi Geom Mag'; 'Orvieto Art Class Profess'; 'Orvieto Scient Tecnico'; 'SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI-NUCULA" Terni'
Oggetto: I: PAGAMENTO 1 SETTEMBRE - Nota Aran
Allegati: Pagamento 1 sett-1.docx; NOTA ARAN -2019.pdf; Nota Aran 0007117-2019.pdf

Anche quest'anno, come ogni anno, si è riproposto il pagamento del 1° settembre, data di inizio dell'anno scolastico, quando questo coincide con la domenica e il personale è impossibilitato a prendere servizio. La UIL scuola, insieme agli altri sindacati, ha segnalato il caso della Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze che, anche in contrasto con le decisioni dell'U.S.R. della Toscana, ha adottato questa decisione. L'ARAN, con la nota che alleghiamo, risolve positivamente il problema dando indicazioni per il pagamento del 1 settembre.

(Secondo invio con nota Aran anche senza testo evidenziato).

DIREZIONE DIDATTICA
"A. MORO" - TERNI

Prot n. 6745 File B10
Data 29/10/19

Albo Nustecchi

Oggetto: data decorrenza contratto a tempo indeterminato assunti a.s. 2019/2020

Risulta alle scriventi O.O.S.S. che in alcuni casi il provvedimento relativo alla registrazione del contratto individuale di immissione in ruolo del personale scolastico trasmesso dagli istituti scolastici alle ragionerie territoriali non supera il previsto controllo preventivo di regolarità contabile e pertanto rinviato alle scuole al fine di apportare le correzioni ai rilievi segnalati.

I rilievi derivano dalla circostanza che i contratti individuali siano stati stipulati con decorrenza economica e giuridica al 1° settembre 2019, nonché a parere di detti uffici territoriali la decorrenza per i contratti in questione non può essere il 1° settembre 2019 (perché domenica), ma deve essere quella di effettiva presa di servizio, ovvero il 2 settembre 2019.

Senonché la circostanza che il 1° settembre 2019, data di inizio dell'a.s., coincida con la domenica, e quindi con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali e assistenziali, né sul diritto all'intera retribuzione mensile.

In particolare segnaliamo il caso della Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze che ha preso questa posizione nonostante la nota emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana il 3 settembre 2019 (in allegato) abbia confermato la decorrenza giuridica ed economica dei contratti dal 1 settembre, a condizione che la presa di servizio sia avvenuta il 2 settembre. Come d'altronde il MIUR si è già espresso in precedenti occasioni e da ultimo con la nota 7494 del 19 luglio 2013.

Si chiede pertanto un tempestivo intervento presso gli uffici competenti al fine di risolvere una situazione che sta determinando l'impossibilità di registrare i contratti di migliaia di lavoratori interessati e quindi poter procedere alla retribuzione loro spettante.

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0007117/2019 del 24/10/2019

*Direzione Contrattazione 1
UO Settori conoscenza*

Alla Dirigente scolastica
Istituto comprensivo
"Rossella Casini"
Via Sasseti, 1
50018 Scandicci (FI)

PEC: fiic83400x@pec.istruzione.it

*Risposta a Nota del 22/10/2019
Prot. ARAN E. n 0007060/2019 del 23/10/2019*

Oggetto: decorrenza contratti a tempo indeterminato personale docente e ATA A.S. 2019/2020

Con la nota a margine indicata codesta Istituzione scolastica ha rappresentato di aver stipulato i contratti di assunzione a tempo indeterminato del personale immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza giuridica ed economica al 1° settembre 2019 sebbene il personale abbia preso regolare servizio il 2 settembre 2019 (lunedì), poiché il 1° settembre 2019 era domenica. Ha chiesto quindi di confermare se tale modalità operativa sia conforme alle disposizioni del CCNL.

In merito si osserva che gli artt. 25 e 44 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 disciplinano - rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA - gli elementi del contratto di lavoro individuale, il quale deve contenere, tra l'altro, la "data di inizio del rapporto di lavoro". Sulla base di tale previsione contrattuale, da tale data decorrono gli effetti giuridici ed economici del contratto.

Il contratto nulla dice in merito alla possibilità di indicare differenti decorrenze (giuridica ed economica) del rapporto di lavoro che si instaura. Sono naturalmente fatti salvi alcuni particolari casi in cui sia riconosciuta una decorrenza giuridica diversa da quella economica, ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore vinca un ricorso avverso una procedura di reclutamento, con conseguente riconoscimento al diritto all'assunzione a far data dall'immissione in ruolo dei colleghi vincitori della procedura stessa. In tal caso, la decorrenza economica, in virtù della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro - in base alla quale il lavoratore può esigere la controprestazione retributiva solo ove abbia fornito la sua prestazione - non potrebbe essere retroattiva ma andrebbe riconosciuta solo dal momento in cui effettivamente il dipendente inizia a lavorare.

Diversa è l'ipotesi oggetto del quesito, nella quale non si ravvisa un motivo oggettivo per posticipare la decorrenza economica atteso che il lavoratore ha regolarmente iniziato la sua attività nel primo giorno lavorativo utile dell'anno scolastico 2019/2020.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483.231-232
FAX +39.06.32483.252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0007117/2019 del 24/10/2019

*Direzione Contrattazione I
UO Settori conoscenza*

Alla Dirigente scolastica
Istituto comprensivo
"Rossella Casini"
Via Sassetti, 1
50018 Scandicci (FI)

PEC: fiic83400x@pec.istruzione.it

*Risposta a Nota del 22/10/2019
Prot. ARAN E. n 0007060/2019 del 23/10/2019*

Oggetto: decorrenza contratti a tempo indeterminato personale docente e ATA A.S. 2019/2020

Con la nota a margine indicata codesta Istituzione scolastica ha rappresentato di aver stipulato i contratti di assunzione a tempo indeterminato del personale immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza giuridica ed economica al 1° settembre 2019 sebbene il personale abbia preso regolare servizio il 2 settembre 2019 (lunedì), poiché il 1° settembre 2019 era domenica. Ha chiesto quindi di confermare se tale modalità operativa sia conforme alle disposizioni del CCNL.

In merito si osserva che gli artt. 25 e 44 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 disciplinano - rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA - gli elementi del contratto di lavoro individuale, il quale deve contenere, tra l'altro, la "data di inizio del rapporto di lavoro". Sulla base di tale previsione contrattuale, da tale data decorrono gli effetti giuridici ed economici del contratto.

Il contratto nulla dice in merito alla possibilità di indicare differenti decorrenze (giuridica ed economica) del rapporto di lavoro che si instaura. Sono naturalmente fatti salvi alcuni particolari casi in cui sia riconosciuta una decorrenza giuridica diversa da quella economica, ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore vinca un ricorso avverso una procedura di reclutamento, con conseguente riconoscimento al diritto all'assunzione a far data dall'immissione in ruolo dei colleghi vincitori della procedura stessa. In tal caso, la decorrenza economica, in virtù della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro - in base alla quale il lavoratore può esigere la controprestazione retributiva solo ove abbia fornito la sua prestazione - non potrebbe essere retroattiva ma andrebbe riconosciuta solo dal momento in cui effettivamente il dipendente inizia a lavorare.

Diversa è l'ipotesi oggetto del quesito, nella quale non si ravvisa un motivo oggettivo per posticipare la decorrenza economica atteso che il lavoratore ha regolarmente iniziato la sua attività nel primo giorno lavorativo utile dell'anno scolastico 2019/2020.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL +39.06.32483.231-232
FAX +39.06.32483.252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580